



# A.T.I.

## Associazione Tributaristi Italiani

### REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE

#### **Art. 1 – Test d'Iscrizione all'Associazione**

Per poter sostenere il test d'iscrizione, il Candidato :

- intende esercitare la professione di Tributarista codice Ateco 692013 ed ha maturato, per almeno due anni, esperienze comprovate nelle materie fiscali e tributarie come dipendente o collaboratore
- esercita già, ma per un periodo inferiore a due anni, la professione di Tributarista codice Ateco 692013
- deve essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale, preferibilmente ad indirizzo economico-contabile o giuridico ovvero di laurea triennale o magistrale, preferibilmente ad indirizzo economico-contabile o giuridico
- deve essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno stato membro dell'UE o di uno stato con cui esista trattamento di reciprocità
- deve avere il pieno godimento dei diritti civili
- non dev'essere stato dichiarato fallito
- non deve aver riportato condanne per delitti o reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero non aver riportato condanne per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e comunque condanne non inferiori a due anni per ogni altro delitto non colposo, salvo che sia sopraggiunta riabilitazione

#### **Art. 2 – Iscrizione per titoli**

In deroga a quanto previsto dal precedente Art. 1 possono essere iscritti per titoli, senza dover sostenere il test d'iscrizione, coloro che:

- hanno svolto mansioni direttive nella Amministrazione Finanziaria/nella G.D.F./negli Enti Locali;
- sono stati o sono attualmente iscritti nei Ruoli Camerali di cui all'articolo n. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, nelle sub categorie ad indirizzo tributario e/o contabile e/o amministrativo e/o fiscale e/o aziendale e/o scritte ;
- esercitano la professione di Tributarista, o altra professione di cui al codice Ateco 692013, da almeno due anni, sia in forma individuale che societaria o associata. Se al momento della richiesta di adesione dovessero mancare meno di sei mesi al compimento del biennio di cui sopra, è consentito all'aspirante associato di iscriversi momentaneamente come associato speciale. Dal 1 gennaio successivo al completamento del biennio assumerà, automaticamente, la qualifica di associato ordinario
- esercitano da almeno due anni l'attività di centro elaborazione dati nelle materie contabili/fiscali e si impegnano a modificare o integrare tempestivamente il loro codice attività con 692013 e a darne immediata comunicazione all' A.T.I.

A completamento di quanto previsto nell'art.6 dello Statuto si precisa che:

- coloro che sono iscritti in Ordini o Albi nelle materie Fiscali, Giuridiche e del Lavoro si possono iscrivere come Associati Speciali. Se invece includono nelle attività esercitate anche il codice Ateco

692013 si possono iscrivere come Associati Ordinari ; fermo restando che non possono comunque ricoprire cariche elettive così come previsto nell'art.6 dello Statuto per evitare eventuali conflitti di interesse;

- coloro che sono iscritti ad altre Associazioni simili sono iscrivibili unicamente come Associati Speciali , sino al permanere in questa situazione.

### **Art. 3 – Modalità per sostenere il test d'iscrizione**

La domanda di richiesta per sostenere il test d'iscrizione, deve essere inoltrata, non oltre 5 giorni prima della data fissata, alla segreteria della Sede Nazionale ([ati@atitributaristi.it](mailto:ati@atitributaristi.it)).

I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

- certificato di cittadinanza italiana, ovvero documento attestante che il richiedente ha la cittadinanza in uno Stato della U.E. o in uno Stato in cui esista un rapporto di reciprocità;
- copia, del certificato del titolo di studio posseduto;
- certificato del casellario giudiziario;
- certificato di godimento dei diritti civili;
- certificato di residenza in carta libera;
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La documentazione di cui sopra può essere sostituita anche da un'autocertificazione, ai sensi delle norme vigenti.

Dovrà essere, inoltre, allegata la copia del bonifico di € 100,00 (cento/00), per contributo test d'iscrizione, eseguito con le seguenti modalità:

- banca: **CASSA RISPARMIO DI ORVIETO – Agenzia di Terni Via Filippo Turati**
- IBAN: **IT 70 L 06220 14406 000002000538**
- Causale: **Contributo test d'iscrizione all'A.T.I. Cognome e Nome**

Il contributo non verrà restituito in caso di rinuncia o di mancato superamento del test d'iscrizione. In ogni caso il Candidato potrà ripetere la prova, in una sessione successiva, senza dover pagare nuovamente il contributo.

La domanda per sostenere il test d'iscrizione viene esaminata dalla Commissione competente che, verificati i requisiti e valutati i titoli, sottopone il candidato all'esame. Avverso la decisione di diniego della Commissione può essere proposto ricorso al Consiglio Direttivo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

Una volta superato il test d'iscrizione il Candidato, per iscriversi all'Associazione, deve presentare il modulo d'iscrizione seguendo le istruzioni previste, pubblicate sul sito [www.atitributaristi.it](http://www.atitributaristi.it).

### **Art. 4 - Svolgimento delle prove d'esame**

Le prove d'esame consistono in un test di 30 domande a risposta multipla. Il test si considera superato se il candidato raggiunge un punteggio di almeno 18/30. Chi non raggiunge il punteggio di 18/30 dovrà sostenere in quella sede una prova orale con domande inerenti le materie fiscali, contabili, tributarie e societarie poste dai componenti della Commissione.

### **Art. 5 - Luogo di svolgimento delle prove**

Le prove si svolgeranno di norma presso la Sede Nazionale. In deroga, se una sede Provinciale presenta un numero di candidati non inferiore a 10, il Presidente Provinciale può chiedere che le stesse si svolgano presso la propria sede.

In deroga a quanto precedentemente previsto, il Consiglio Nazionale potrà convocare sessioni d'esame straordinarie in occasione di convegni o riunioni territoriali.

### **Art. 6 – La Commissione**

La Commissione d'esame di norma sarà composta dal Referente Nazionale competente (o da altro soggetto nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale) , dal Presidente Provinciale o dal Referente Regionale. Se tutti o anche uno solo fossero impossibilitati, il Referente Nazionale della Commissione potrà delegare uno o più colleghi a far parte della Commissione stessa.